



**Comune di
Cascina**

Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

Norme Tecniche di Attuazione

DCC n. 27 del 27.2.2018

DGC n. 210 del 26.11.2018

DCC n. ____ del ____ 2019

INDICE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del piano

Articolo 2 - Individuazione delle zone omogenee nell'ambito del territorio comunale

Articolo 3 - Disciplina dei mezzi pubblicitari

Articolo 4 - Classificazione dei mezzi pubblicitari

Articolo 5 - Posizionamento dei mezzi pubblicitari – Divieti

Capo II

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 6 - Impianti per le affissioni

Articolo 7 - Requisiti tecnico-prestazionali dei mezzi pubblicitari

Articolo 8 - Cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o indiretta:
caratteristiche

Articolo 8 *bis* - Deroghe per servizi con carattere sanitario e generi di monopolio

Articolo 8 *ter* - Deroghe all'art 51 del Regolamento del Codice della Strada

Articolo 9 - Mezzi pubblicitari: criteri generali per il posizionamento

Articolo 10 - Particolari prescrizioni per il dimensionamento ed il posizionamento dei mezzi pubblicitari
nelle zone omogenee

Articolo 11 - Messaggi pubblicitari su strutture provvisorie di cantiere

Articolo 12 - Insegne di esercizio

Articolo 13 - Preinsegne

Articolo 13 *bis* - Deroghe specifiche per preinsegne

Articolo 14 - Striscioni locandine e stendardi

Articolo 14 *bis* - Deroghe specifiche per transenne parapetonali

Articolo 15 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio nelle aree di parcheggio e nelle aree
destinate a manifestazioni fieristiche ed espositive

Articolo 16 - Pubblicità a mezzo veicoli

Articolo 17 - Pubblicità fonica

Articolo 18 - Pubblicità nelle aree disciplinate dall'art. 11, interventi attuati o in corso di attuazione, delle
NTA del RU

Articolo 18 *bis* - Pubblicità nelle aree di sosta dei Centri Commerciali

Articolo 18 *ter* - Adozione spazi pubblici

Articolo 18 *quater* - Pubblicità per compravendita o locazione di immobili

Capo III

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 19 - Domanda di nuova autorizzazione

Articolo 20 - Procedimento istruttorio

Articolo 21 - Ammissibilità della Comunicazione

Articolo 22 - Contenuti dell'autorizzazione e durata

Articolo 23 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Articolo 24 - Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Adeguamento impianti esistenti – Norme finali e transitorie

Articolo 26 - Coordinamento con altre norme regolamentari esistenti

Articolo 27 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del piano.

1. Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Cascina (d'ora in poi denominato Piano), in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93, disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni nel rispetto delle norme della circolazione stradale nonché delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
2. Il Piano:
 - a. Definisce le zone del territorio comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblicitari, nonché la localizzazione delle strutture per le pubbliche affissioni;
 - b. Stabilisce la superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni;
 - c. Individua le tipologie, le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari e delle strutture per le pubbliche affissioni, tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e dagli artt. da 47 a 50 del D.P.R. n. 495/1992, dalle esigenze di carattere sociale ed economico, dalle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
 - d. Prevede, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992, specifiche deroghe per l'installazione dei mezzi pubblicitari entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h.

Articolo 2

Individuazione delle zone omogenee nell'ambito del territorio comunale.

1. Il Piano prende atto della delimitazione dei "centri abitati", come individuati ai sensi dell'art 4 del D.Lgs 285/1992, all'interno della quale disciplina l'inserimento dei mezzi pubblicitari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile.
2. Il territorio comunale viene suddiviso in zone territoriali omogenee: centro storico capoluogo, tessuto edilizio consolidato, aree produttivo-artigianale-commerciale e la restante parte del territorio comunale posto fuori dai centri abitati ed interno ai confini comunali.
3. Nell'ambito dei centri abitati il territorio comunale individua, altresì, le seguenti zone omogenee per le quali prevede una articolazione normativa diversificata:
 - Zona A: centro storico capoluogo, come individuato dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - Zona B: tessuto edilizio consolidato;
 - Zona C: aree produttivo – artigianale – commerciale;

- Zona D: aree esterne ai centri abitati.
4. All'interno della zona B viene evidenziata la direttrice stradale storica con andamento est-ovest rappresentata dalla via Tosco Romagnola.

Vengono altresì evidenziate due direttrici, con andamento nord-sud, rappresentate dai tratti della SP 24 (Arnaccio-Calci)/via Levi/via Oristano e della SP 31 (Cucigliana-Lorenzana) ricomprese nei centri abitati, ove si concentra la maggiore richiesta di posizionamento di mezzi pubblicitari ed in parte attraversanti i due poli artigianali/industriali di Cascina e Navacchio.

Vengono infine evidenziate:

- le aree agricole tutelate;
- le aree a vincolo paesaggistico;
- le aree a vincolo monumentale;

Il tutto meglio individuato nei relativi elaborati grafici del Piano.

Articolo 3

Disciplina dei mezzi pubblicitari.

1. La definizione, le superfici, la tipologia ed i requisiti di installazione dei vari tipi di mezzi pubblicitari, con riferimento all'art. 23 del D. Lgs. 285/1992 ed alla corrispondente ulteriore regolamentazione di cui al D.P.R. n. 495/1992, sono individuati nelle presenti NTA e riepilogati in maniera schematica nell'appendice normativa alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Articolo 4

Classificazione dei mezzi pubblicitari

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992, per le quali si rinvia all'appendice normativa, i mezzi pubblicitari vengono classificati secondo la durata dell'autorizzazione :
- Permanenti con durata superiore a 90 giorni consecutivi;
 - Temporanei con durata inferiore o uguale a 90 giorni consecutivi.

Articolo 5

Posizionamento dei mezzi pubblicitari - Divieti

1. Sul territorio del Comune di Cascina, è vietata la collocazione in opera di qualsiasi mezzo pubblicitario non conforme alle prescrizioni di legge e a quelle del presente Piano.
2. Relativamente alla collocazione dei mezzi, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992, vigono i seguenti divieti:
- Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di

pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono:

- ingenerare confusione con la segnaletica stradale,
- renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia,
- arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;

in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

- Sono, altresì, vietati:
 - i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti;
 - le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento;
- Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica ad eccezione di quanto previsto dall'art 10 comma 6 delle presenti NTA;
- E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli;
- È vietata, all'interno dei veicoli ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi;
- È vietata l'installazione di impianti pubblicitari sui cigli interni delle fosse e dei canali adiacenti alle strade.

CAPO II

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 6

Impianti per le affissioni.

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti e, per ciascun anno, non inferiore a 18 mq ogni mille abitanti¹, è confermata in complessivi 7.000 mq.
2. La superficie di cui al precedente comma viene destinata per il 70% alle affissioni di natura commerciale e per il 30% alle affissioni prive di rilevanza economica di cui il 10% destinato alle

¹ Il numero di abitanti da prendere in considerazione è quello relativo al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso.

affissioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/1993.

3. Gli impianti destinati alle affissioni devono corrispondere alle seguenti tipologie, come definite, rispettivamente, al comma 4 ed al comma 8 dell'art. 47, del D.P.R. 495/1992:
 - a. Cartelli, intendendo come tali tutti i manufatti bidimensionali aventi una propria struttura di sostegno, monofacciali o bifacciali;
 - b. impianti di pubblicità o propaganda per l'esposizione di manifesti, intendendo come tali:
 - I. tabelle o plance monofacciali, fornite o meno di vetro di chiusura, ancorate a strutture murarie, quali ad esempio muri di recinzione, facciate di edifici o muri di contenimento in corrispondenza di sottopassi;
 - II. manufatti ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzati in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - III. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate su strutture murarie, quali ad esempio muri di recinzione, facciate di edifici o muri di contenimento in corrispondenza di sottopassi;
 - IV. armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti.
4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 X 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
5. Gli impianti all'interno dei centri abitati posti parallelamente all'asse della carreggiata, devono essere posizionati ad una distanza di almeno 20 cm dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.

Articolo 7

Requisiti tecnico-prestazionali dei mezzi pubblicitari.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati seguendo le prescrizioni di cui al D.Lgs 285/1992 e al DPR 495/1992. In particolare:
 - Le parti strutturali devono essere realizzate con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
 - Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 285/1992;
 - La sagoma deve essere regolare e, in ogni caso, non deve generare confusione con la

segnaletica stradale. In particolare, non sono ammesse le forme tonda o triangolare, in modo da non creare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio di avvistamento della segnaletica stradale stessa;

- deve essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità;
- Nel rispetto di quanto prescritto al precedente punto, il colore rosso deve essere limitato ad eventuali riproduzioni di marchi di fabbrica, senza, comunque, occupare oltre 1/5 della superficie totale dell'impianto, fatto salvo per le aziende con marchio registrato sempre che, in sede di richiesta di autorizzazione, producano copia della relativa certificazione del marchio.

2. Inoltre:

- i mezzi pubblicitari non devono costituire ostacolo che possa comportare rischio di caduta o di urto accidentale per i pedoni né per la circolazione di soggetti diversamente abili o non autonomi;
- le superfici dei mezzi pubblicitari con cui qualsiasi soggetto possa entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare. In generale, è richiesto che sia mantenuta una temperatura < 60° C;
- I singoli materiali ed elementi dei mezzi pubblicitari devono essere durevoli cioè tali da conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali, cromatiche e di finitura superficiale, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche, dell'irraggiamento solare a quelli degli agenti chimici e biologici;
- Devono essere realizzati in modo da dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure di consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti gli elementi, i loro collegamenti ed ancoraggi, ed il loro sistema d'insieme, devono possedere caratteristiche materiali, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il requisito della resistenza agli atti di vandalismo. In particolare sono richieste:
 - Collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili.
 - Resistenza ai graffi ed agli strappi superficiali.
 - Superfici con conformazioni e trattamenti con fluidi "antiscrittura" per le parti poste entro l'altezza di 3 mt. dal piano di calpestio.

3. Gli elementi ed i loro sistemi d'insieme costituenti gli impianti, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed

agevolmente controlli ed ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione ed efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero.

Articolo 8

Cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o indiretta: caratteristiche.

1. La sagoma dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o indiretta deve essere regolare e, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale e con gli impianti semaforici.
2. Deve essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. Per quanto riguarda le aree fuori dai centri abitati, come individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992, si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del D.P.R. 495/1992.
4. Nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
5. Nei centri abitati, nel caso di intersezioni semaforizzate, i suddetti mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione, non possono essere posizionati in senso trasversale rispetto all'asse della carreggiata e comunque ad una distanza dalle intersezioni stesse inferiore a 150 m.

Art 8 bis

Deroghe per servizi con carattere sanitario e generi di monopolio

1. All'interno dei centri abitati, per i soli posti di pronto soccorso, farmacie, ambulatori medici e veterinari, esercizi di generi di monopolio quali Sali e Tabacchi, sono consentite deroghe al rispetto delle distanze previste dai commi 2 e 4 dell'art 51 del CdS, tali mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
2. La forma e le dimensioni delle insegne, anche a bandiera, dovranno essere tali da poter essere al massimo pari a 120 x120 cm. L'altezza dal suolo del bordo inferiore non può essere minore di 2,20 m.
3. L'ancoraggio degli impianti a bandiera, rispetto al filo muro dell'immobile su cui sono installati non potrà sporgere più di 50 cm e comunque la proiezione verticale dell'insegna dovrà rimanere all'interno del marciapiede o della banchina. Nel caso in cui l'insegna aggetti sulla carreggiata stradale l'altezza del bordo inferiore deve essere pari o maggiore di 5,10 m.

4. Per i servizi con carattere sanitario, contraddistinte da simboli a croce, sono definiti, in modo esclusivo, i seguenti colori:
 - rosso per ambulatori e posti di pronto soccorso;
 - verde per le farmacie;
 - azzurro per ambulatori e posti di pronto soccorso veterinari.
5. Le parafarmacie possono adottare il simbolo a croce di qualsiasi colore con esclusione (anche per parti dell'insegna stessa) di quelli sopra definiti.

Articolo 8 ter

Deroghe all'art 51 del Regolamento del Codice della Strada

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art 23 comma 6 del Codice della Strada la tabella seguente individua le deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari (ad esclusione delle preinsegne da installarsi in aree appositamente identificate alle quali si applicano specifiche deroghe di cui all'art. 13 bis), nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, da applicarsi all'interno del centro abitato per le strade locali (categoria F).

CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	PARALLELO (m)	PERPENDICOLARE (m)
1 -Dal limite della carreggiata*	0,60	1,00
2 -Dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	12,5	25
3 - Prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione	20	25
4 - Dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione	10	10
5 - Prima dei segnali di indicazione	20	25
6 - Dopo i segnali di indicazione	10	10
7 - Dal punto di inizio delle curve dove la visibilità è compromessa	20	20
8 - Dal punto finale delle curve dove la visibilità è compromessa	10	10
9 - Prima delle intersezioni	25	25
10 - Dopo le intersezioni	25	25
11 - Dagli imbocchi delle gallerie	50	50

12 - Prima degli impianti semaforici	25	25
--------------------------------------	----	----

*** purchè non ricadente in un'area di circolazione pedonale o veicolare**

Articolo 9

Mezzi pubblicitari: criteri generali per il posizionamento

1. La collocazione dei mezzi pubblicitari deve avvenire, oltre che nel rispetto di tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992, anche secondo criteri di corretto ed equilibrato inserimento ambientale ed architettonico nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. A tal fine, dovrà essere posta particolare attenzione all'integrazione di tali elementi nel contesto urbano con l'obiettivo di migliorare l'immagine complessiva della città.

Articolo 10

Particolari prescrizioni per il dimensionamento ed il posizionamento

dei mezzi pubblicitari nelle zone omogenee

1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, nell'ambito dei centri abitati e lungo i tratti delle strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, sia il bordo verticale interno sia il palo o i pali di sostegno devono essere posti ad una distanza non inferiore a 1,00 m dal bordo esterno della carreggiata. Tale limite non si applica nel caso di insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia o posti sulle facciate degli edifici ed agli impianti pubblicitari di servizio ed ai segni orizzontali reclamistici. Per le insegne di esercizio perpendicolari al senso di marcia la distanza dal limite esterno della carreggiata è di almeno 0,50 m.
2. Con riferimento alle zone omogenee di cui al precedente art. 2, per il posizionamento ed il dimensionamento dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate di seguito.
3. All'interno della zona A, centro storico, non è ammesso il posizionamento di cartelli, come definiti all'art. 47, comma 4, del D.P.R. 495/1992.
4. All'interno della zona B, tessuto edilizio consolidato, è vietato posizionare cartelli perpendicolari all'asse della carreggiata ad eccezione che nelle aree in cui particolari condizioni ambientali lo consentano (larghezza della banchina stradale adeguata, presenza di aree libere da fabbricati, di parcheggi o di aree verdi, eccettuato zone varco parco). In ogni caso, il loro posizionamento non deve creare alcuna interferenza con i percorsi pedonali e, ove, esistenti, con quelli ciclabili. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da ubicare sul lato della sede stradale devono avere sia il bordo verticale

interno sia il palo o i pali di sostegno ad una distanza non inferiore ad 1,50 m dal bordo del marciapiede o dal ciglio esterno della banchina. La dimensione massima consentita per i cartelli come definiti all'art. 47, comma 4, del D.P.R. 495/1992, è pari a 6,00 mq e, se luminosi, devono essere illuminati esclusivamente con luce indiretta.

5. Lungo il tratto della via Nazario Sauro compreso tra il confine con il Comune di Vicopisano e la via Tosco Romagnola, è consentito esclusivamente il posizionamento di cartelli di dimensioni non superiori a 2,00 mq e, comunque, aventi tutti la medesima dimensione e tipologia costruttiva.
6. All'interno della zona C, per le parti comunque ricomprese all'interno del centro abitato, valgono le seguenti prescrizioni, fermo restando comunque il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 e dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992:
 - È consentito il posizionamento di **gruppi omogenei di impianti** affiancati fino ad un massimo di cinque mezzi e fino alla dimensione massima di 18 mq posti parallelamente all'asse della carreggiata.
 - In deroga a quanto stabilito all'art. 51, comma 3 lett. a) del D.P.R. 495/1992, è ammesso il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari nelle pertinenze di esercizio comprese tra due carreggiate contigue a condizione che dette pertinenze abbiano una larghezza superiore a 4,00 m. In tal caso la distanza dal margine esterno di ciascuna delle due carreggiate deve comunque essere non inferiore ad 1,50 m;
 - I mezzi pubblicitari a contenuto variabile devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 2 minuti;

Articolo 11

Messaggi pubblicitari su strutture provvisorie di cantiere

1. I mezzi pubblicitari posizionati su strutture provvisorie quali ponteggi e schermature a carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, non devono pregiudicare la sicurezza delle strutture alle quali sono ancorati e più, in generale, la sicurezza del cantiere e delle aree adiacenti e sottostanti, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro
2. Per ottenere l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari su strutture provvisorie di recinzione di cantiere, il soggetto titolare della recinzione di cantiere o colui che ne ha acquisito la disponibilità, unitamente all'istanza dovrà presentare quanto richiesto all'art 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992. La perizia attestante le caratteristiche tecniche e la stabilità dei mezzi dovrà essere sottoscritta dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e/o dal Direttore dei lavori.
3. Qualora la recinzione di cantiere debba essere nel tempo spostata o modificata per effetto del procedere dei lavori, dovrà essere autocertificato, sempre dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e/o dal Direttore dei lavori, il permanere delle condizioni di sicurezza. Non sarà necessaria una nuova autorizzazione, salvo il caso in cui il nuovo posizionamento interessi nuove vie e/o piazze.

Articolo 12

Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio, come definite all'art. 47, comma 1, del D.P.R. 495/1992, si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
 - a. insegne a bandiera orizzontale o verticale (in aggetto da una costruzione);
 - b. insegna frontale;
 - c. insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività produttive, del terziario o a funzioni direzionali;
 - d. insegna collocata su supporto proprio (palina, totem);
 - e. iscrizioni pittoriche che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate direttamente su muro o su porte (sono comprese in questa tipologia anche le vetrofanie e simili su vetro)
 - f. Targhe
 - g. Tende con iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisconoAll'interno dei centri abitati sono ammesse le seguenti dimensioni massime:

Mezzo pubblicitario	Dimensione massima
targhe di esercizio	m ² 0,09
targhe pubblicitarie	m ² 0,25
vetrofania	m ² 4
tenda	m ² 4

2. Sempre con riferimento alla definizione di cui al precedente comma, si specifica che per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofi alla sede dell'attività poste a servizio, anche non esclusivo, di essa, compresi i casi in cui i mezzi pubblicitari corrispondenti alle caratteristiche delle insegne di esercizio risultino non installati nell'ambito spaziale prima indicato, e siano collocati in alternativa ad una prossimità funzionale dell'attività esercitata e, comunque, ad una distanza non superiore a mt. 50, salvo che sussistano motivi e cause logistiche speciali riconosciuti dall'amministrazione comunale.
3. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. In caso di targhe multiple, il loro posizionamento deve essere effettuato

seguendo corretti criteri di regolarità compositiva.

4. Le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a m 3 per i percorsi pedonali e m 5,1 per i passaggi accessibili da automezzi. Il filo esterno di tali insegne deve essere distante almeno 0,50 m dal ciglio esterno del marciapiede o, in assenza di questo, dal margine esterno della carreggiata.
5. Inoltre, devono essere rispettate le seguenti dimensioni:

Tipologia insegna di esercizio		Dimensione massima consentita
Bandiera		4 m ²
Frontale		10 m ² con limite 10% Spf (1)
Tetto o pensilina		10 m ² con limite 10% Spf (1)
Facciata		10% Spf (2)
Insegna su supporto proprio	Zona B	18 m ²
	Zona C	24 m ²

(1) Superficie massima di ogni insegna di esercizio, nel rispetto del limite di percentuale massima della superficie utilizzabile per la collocazione dei mezzi pubblicitari Smp rispetto alla superficie del prospetto del fabbricato Spf pari a: $Smp = 10\% Spf$

(2) Superficie massima dell'insegna/e di esercizio (Smp) da collocare su un prospetto in funzione della superficie del medesimo pari a: $Smp = 10\% Spf$

6. La collocazione di insegne di esercizio è vietata sui parapetti di balconi e dentro le luci delle finestre. Tale collocazione è consentita sulle facciate, a tetto o su pensiline in edifici destinati a funzioni di carattere industriale, artigianale, commerciale, direzionale e del terziario. Per le attività indicate, inserite in edifici prevalentemente residenziali, la collocazione è consentita sulla facciata.
7. l'installazione dei mezzi pubblicitari disciplinati dal presente articolo è comunque soggetta al rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 66, 67 e 68 del Regolamento Edilizio Unificato approvato con DCC n. 43 del 27 settembre 2012

Articolo 13

Preinsegne

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di 1,25 x 0,25 m.

2. Il colore di fondo delle preinsegne, ad esclusione di quelle da collocarsi nel centro storico disciplinate al comma 5, deve essere grigio scuro/nero con scritte e frecce di colore giallo. Eventuali simboli e marchi:
 - possono avere il colore originale del marchio della ditta;
 - devono avere dimensione non superiore ad un terzo della superficie della preinsegna.
3. Le preinsegne possono essere installate secondo le seguenti tipologie:
 - a. All'interno della zona C – aree produttivo – artigianale – commerciale:
 - Cartello TIPO 1 preinsegne da collocare in prossimità delle aziende site all'interno della zona C (Allegato A fig.1);
 - Cartello TIPO 2 preinsegne da collocare all'inizio di una strada interna alla zona C (Allegato A fig. 2);
 - b. nelle restanti zone possono essere installate le seguenti tipologie di preinsegne:
 - Cartello TIPO 3 preinsegne da collocare lungo le strade urbane ed extraurbane (Allegato a fig.3);
 - Cartello TIPO 4 e TIPO 5 preinsegne da collocare lungo le strade urbane ed extraurbane dotate di marciapiedi di ridotte dimensioni (Allegato A fig.4 e fig. 5).
4. Le tipologie di preinsegne sopra descritte possono essere realizzate esclusivamente secondo le prescrizioni dimensionali contenute all'interno dell'Allegato A.
5. All'interno del Centro Storico del Capoluogo le preinsegne dovranno avere fondo di colore marrone e testo bianco. L'amministrazione individuerà le aree idonee per l'installazione di tali impianti predisponendo un apposito "piano delle installazioni"
6. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
7. Ogni preinsegna deve riferirsi alla pubblicizzazione direzionale di un'unica attività, non sono ammesse pubblicizzazioni direzionali occupanti lo spazio di due o più preinsegne.
8. All'interno dei centri abitati in presenza di particolari condizioni ambientali è concesso solo ed esclusivamente l'utilizzo dei sostegni illustrati nell'Allegato A fig.4.
9. Le preinsegne devono essere raggruppate in un "gruppo segnaletico unitario". In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
 - b) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
 - c) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "diritto", e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra".

10. La distanza tra il bordo inferiore ed il piano di calpestio non potrà essere minore di 2,20 m, tale distanza potrà essere ridotta a 1,50 m per impianti posizionati parallelamente al senso di marcia ed in aderenza ad elementi preesistenti quali facciate di immobili, muri di recinzione etc.
11. Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di sei cartelli, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso.

Articolo 13 bis

Deroghe specifiche per preinsegne

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art 23 comma 6 del Codice della Strada la tabella seguente individua le deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento delle preinsegne, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, da applicarsi all'interno delle UTOE 38 e 39 aree produttive/commerciali di Cascina Capoluogo e Navacchio, così come delimitate nell'allegato C alle presenti NTA.

PREINSEGNE	PARALLELO (m)	PERPENDICOLARE (m)
Dal limite della carreggiata	Nessuna distanza	La proiezione del mezzo deve ricadere all'interno dell'area pedonale (marciapiede e/o banchina)
1 - Dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	10	10
2 - Prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione	10	10
3 - Dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione	10	10
4 - Prima dei segnali di indicazione	10	10
5 - Dopo i segnali di indicazione	10	10
6 - Dal punto di inizio delle curve dove la visibilità è compromessa	10	10
7 - Dal punto finale delle curve dove la visibilità è	10	10

compromessa		
8 - Prima delle intersezioni	10	10
9 - Dopo le intersezioni	10	10
10 - Dagli imbocchi delle gallerie	10	10
11 - Prima degli impianti semaforici	10	10

Articolo 14

Striscioni locandine e standardi.

1. L'esposizione di striscioni, locandine, sia prive di rigidità che rigide, e quella di standardi è ammessa in conformità a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 51 del D.P.R. 495/1992
2. Il contenuto del messaggio pubblicitario relativo ad eventi culturali, ricreativi, sportivi, mostre e spettacoli deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
3. Sui pali della pubblica illuminazione possono essere collocati standardi o agganciati striscioni esclusivamente previa acquisizione di parere favorevole da parte dell'ufficio cui compete la manutenzione della pubblica illuminazione.
4. I sostegni dovranno avere ancoraggi in gomma e non potranno essere mantenuti una volta che sia stato rimosso il mezzo pubblicitario.
5. All'interno dei centri abitati sono ammesse le seguenti dimensioni massime:

Mezzo pubblicitario	Dimensione massima
striscione (*)	cm (L.S. X 100)
standardo	m ² 10

(*) L.S. larghezza strada

Art 14 bis

Deroghe specifiche per transenne parapetonali

1. Le transenne parapetonali sono qualificate come "impianto pubblicitario di servizio", recante uno spazio pubblicitario, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale.
2. La transenna parapetonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nei centri abitati. La transenna parapetonale può essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, in prossimità degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale. La

collocazione della transenna parapetonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una **larghezza libera per il transito pedonale** non inferiore a m. 0,90. Le transenne poste sui marciapiedi non dovranno essere inserite sui cordoli e in generale dovranno essere distanziati cm 30 dal bordo esterno, Ove non sia presente marciapiede dovranno essere allineati con gli alberi, pali ed altri dispositivi già esistenti.

3. La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapetonali non potrà superare 0,80 mq, per singolo impianto e per ogni faccia dello stesso, secondo la tipologia individuata nell'**allegato B *** alle presenti NTA, e sarà installata ad impianti alterni.
4. Ogni transenna parapetonale potrà pubblicizzare un'unica attività e su ogni gruppo di transenne sarà consentito un solo spazio per la pubblicizzazione della medesima attività.
5. La transenna parapetonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi.
6. Nel rispetto di quanto prescritto al 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, non possono essere installate le transenne parapetonali che per colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione o rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia della segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.
7. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti.
8. Il posizionamento delle transenne parapetonali dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
 - a) dovranno essere rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
 - b) non dovranno essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.

() tipologia di transenna approvata dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti prot. 8271 del 08/04/2015*

Articolo 15

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio nelle aree di parcheggio e nelle aree destinate a manifestazioni fieristiche ed espositive

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ricomprese all'interno del centro abitato, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio. Il posizionamento di detti mezzi pubblicitari non può avvenire lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

2. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
3. Nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, è consentita l'installazione di impianti fissi per le affissioni, anche lungo il fronte stradale, in deroga alla percentuale di superficie complessiva prevista dal precedente comma 1.
4. Nelle aree di parcheggio entro i centri abitati è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale di cui al precedente comma 1, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.
5. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Articolo 16

Pubblicità a mezzo veicoli

1. Non è soggetta ad autorizzazione la pubblicità effettuata a mezzo di veicoli. La pubblicità a mezzo veicoli è ammessa unicamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992 e del successivo comma 2.
2. La pubblicità effettuata con strutture mobili o autoveicoli è consentita solo se svolta in forma itinerante. Durante la sosta delle strutture mobili o dei veicoli la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia priva di efficacia di qualunque messaggio.
- 3.

Articolo 17

Pubblicità fonica

1. Entro i centri abitati, la pubblicità fonica sulle strade è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, esclusivamente per iniziative di carattere politico, sindacale, sociale, culturale, sportivo e pubbliche manifestazione e spettacoli, previa autorizzazione del competente ufficio comunale.
2. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione fissati dal DPCM 1/03/1991.

Articolo 18

Pubblicità nelle aree disciplinate dall'art.11, Interventi attuati o in corso di attuazione, delle NTA del RU

1. All'interno del perimetro delle aree individuate nella cartografia del Regolamento Urbanistico come disciplinate dall'Art. 11 delle NTA del RU stesso, ove sono confermate le previsioni dei piani attuativi e tutte le prescrizioni in essi contenute, le installazioni dei mezzi pubblicitari, anche se conformi a

quanto stabilito dalle presenti NTA, sono ammissibili solo se compatibili con la disciplina urbanistica specifica di dettaglio applicabile a tali aree.

2. I mezzi pubblicitari regolarmente autorizzati installati all'interno delle suddette aree dovranno essere rimossi, a semplice richiesta dell'A.C., per permettere l'eventuale completamento delle opere di urbanizzazione primaria previste dagli strumenti di dettaglio e/o da loro varianti. In tal caso nulla potrà essere preteso a titolo di risarcimento e/o indennizzo da parte dei soggetti richiedenti, se non l'opportunità di ricollocare, se possibile, il mezzo pubblicitario stesso nella medesima area.

Articolo 18 bis

Pubblicità nelle aree di sosta dei Centri Commerciali

1. E' ammessa l'installazione di impianti pubblicitari previa approvazione di un progetto unitario all'interno dell'area commerciale ad esclusione della viabilità, che riguardi tutta l'area adibita alla sosta e che preveda, mediante la sottoscrizione di convenzione o atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, che individui gli obblighi che il gestore si assume circa la manutenzione degli impianti e dello spazio pubblico compreso nel perimetro dell'area di sosta.
2. Le aree comprese nel tale progetto rientrano all'interno dei perimetri delle Utoe Produttive 38 e 39 , rispettivamente Cascina e Navacchio, individuati all'**allegato C** alle presenti NTA.

Articolo 18 ter

Adozione spazi pubblici

1. Il Comune può esaminare ed accogliere proposte di "adozione" di spazi pubblici, limitatamente a piazze, giardini pubblici, verde pubblico o attrezzato, aree pedonali, rotatorie, spartitraffico, consentendo al soggetto proponente la segnalazione della propria attività con cartelli, opportunamente posizionati, della dimensione massima di 0,50 mq e comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada, la distanza minima dal margine della carreggiata dovrà essere pari o superiore ml 1,00.
2. Il contenuto dei cartelli deve essere riferito esclusivamente al soggetto proponente ed alla sua attività e deve essere privo di qualsiasi indicazione. Il testo dovrà essere limitato a: "*Spazio adottato da _____*".
3. Il numero di cartelli ammessi sarà stabilito di volta in volta in relazione alle caratteristiche e dimensioni del luogo e sarà riportato nel parere dell'amministrazione comunale.
4. L'installazione è subordinata al nulla osta dell'ente proprietario dell'immobile o competente per la sua gestione ed alla sottoscrizione di atto d'obbligo registrato e trascritto con il quale sono fissati gli obblighi che il soggetto proponente si assume circa la manutenzione dell'area oggetto di adozione.
5. In caso di accertamento di inadempienza agli obblighi assunti o di violazione delle norme e regolamenti vigenti ed applicabili, l'autorizzazione sarà revocata previa diffida all'adempimento o alla regolarizzazione nel termine di giorni cinque dal ricevimento.

Art. 18 quater

Pubblicità per compravendita o locazione di immobili

1. Gli avvisi riguardanti la compravendita o la locazione di immobili, quando affissi sugli immobili oggetto di vendita o locazione e ricompresi tra quelli di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 507/93, non necessitano di alcuna autorizzazione.
2. Gli avvisi diversi da quelli di cui al precedente comma sono soggetti ad autorizzazione secondo quanto disposto dalle presenti NTA in funzione delle caratteristiche tipologiche del supporto e della loro localizzazione.

Capo III

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Domanda di nuova autorizzazione

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione per:
 - installazione di un mezzo pubblicitario;
 - trasformazione di un mezzo pubblicitario;
2. deve presentare al SUAP del Comune di Cascina, mediante lo sportello telematico oppure tramite pec la relativa domanda in bollo utilizzando la modulistica appositamente predisposta e resa disponibile sul sito internet del Comune. Qualora il mezzo insista su suolo pubblico la richiesta di concessione di suolo pubblico e autorizzazione viene effettuata su unico modulo.
3. La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
 - strada/piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione;
 - riferimenti relativi alla precedente autorizzazione, se trattasi di trasformazione di mezzo pubblicitario esistente;

Nel caso di mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o indiretta, è necessario che sia dichiarato l'impegno a presentare idonea certificazione di conformità dell'impianto alla vigente normativa in materia.

4. Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
 - copia di documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - estratto di mappa catastale in scala 1:2000, raggio minimo 200 m, con individuazione dell'area/immobile interessati dall'installazione;
 - estratto cartografico del Regolamento Urbanistico vigente con indicazione puntuale (es. ↘ / •) della collocazione dell'impianto oggetto della richiesta.

- relazione tecnica che illustri il contesto in cui dovrà essere installato il manufatto in questione e descriva il manufatto stesso fornendo anche, ove il caso, le informazioni sul tipo di impianto di illuminazione e sull'intensità luminosa dello stesso;
- rilievo dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, illustrato anche attraverso idonea documentazione fotografica, particolareggiata e panoramica; le fotografie dovranno essere riprodotte nel formato minimo 9 cm × 12 cm e dovrà essere allegata una planimetria dell'area con individuazione dei relativi punti di ripresa;
- elaborato grafico, in scala opportuna, che rappresenti chiaramente, sia in prospetto che in pianta, il manufatto. In relazione alla tipologia di mezzo pubblicitario da installare, tale elaborato dovrà evidenziare:
 - le dimensioni del manufatto e di ogni sua parte, nonché:
 - l'altezza rispetto al piano della carreggiata e/o del marciapiede;
 - l'ampiezza della strada o spazio pubblico interessato e l'ingombro sul marciapiede;
 - la distanza dal limite esterno della carreggiata e/o dal bordo del marciapiede;
 - materiali e colori utilizzati;
 - il posizionamento rispetto all'immobile eventualmente interessato ed, in particolare, rispetto alle aperture e agli altri elementi significativi presenti in facciata;
 - la distanza da intersezioni stradali, la presenza di eventuali semafori e di segnaletica stradale (con indicazione delle relative tipologie e posizione rispetto alla collocazione richiesta per il mezzo da installare o trasformare);
 - la presenza di altri cartelli pubblicitari con indicazione della loro posizione rispetto alla collocazione richiesta per il mezzo da installare o trasformare ;
- uno o più bozzetti del messaggio pubblicitario da esporre precisando il tempo di esposizione previsto; se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i messaggi di tutti i bozzetti previsti;
- dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii., che attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da tecnico abilitato.
- dichiarazione di consenso della proprietà dell'immobile o dell'area interessati dall'installazione, ove questa sia diversa dal richiedente il rilascio dell'autorizzazione; alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di valido documento di identità del/i dichiarante/i;
- attestazione del pagamento diritti di istruttoria come da tabelle approvate annualmente con Delibera di Giunta Comunale e pubblicate sul sito del Comune;
- Nulla osta degli enti gestori dei sottoservizi (acqua, energia elettrica, fognature, telefonia etc);

- Indicazione dell'esatta collocazione con coordinate in gradi decimali georeferenziati (N-E) nel sistema WGS 84 (principale sistema utilizzato dal sistema di navigazione GPS)

inoltre, ove ricorra il caso:

- nulla osta dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale all'interno del centro abitato, ad esclusione del centro abitato superiore a 10.000 abitanti;
 - autorizzazione della Soprintendenza a Beni Ambientali e Architettonici (se posto su area o fabbricato sottoposto a vincolo monumentale (art. 49 D.Lgs 42/04)
 - autorizzazione paesaggistica nel caso sia posto su area sottoposta a vincolo paesaggistico (art. 153 del D.Lgs. 42/04) e ss.mm.ii.)
 - nulla-osta dell'ente competente in materia di vigilanza idraulica (Consorzio di Bonifica 4 Basso Val D'Arno) per le installazioni ricadenti nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua classificati.
5. Ogni domanda potrà richiedere l'autorizzazione anche per più mezzi pubblicitari purché della stessa tipologia e univocità di localizzazione.
 6. Il Suap ricevuta la domanda ne verificherà la completezza formale.

Articolo 20

Procedimento istruttorio

1. Le domande di cui all'articolo precedente devono essere istruite e definite in funzione di:
 - garantire la salvaguardia del patrimonio artistico ed architettonico, e il decoro dell'ambiente;
 - verificare il rispetto della legislazione vigente;
 - garantire l'esigenza dell'utenza.
2. Il Responsabile del Procedimento, appositamente individuato dal Responsabile POA Macrostruttura 4 Affari generali, acquisisce, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda, il parere del Comando di Polizia Municipale ed, eventualmente, ove necessario, di altre Macrostrutture per quanto di rispettiva competenza. Decorso il suddetto termine di quindici giorni senza che siano stati rilasciati i pareri richiesti, il responsabile del Procedimento provvederà a convocare apposita Conferenza dei Servizi secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30.06.2016 n°127.
3. I compiti del Responsabile del Procedimento sono:
 - esaminare le domande in ordine progressivo del numero di protocollo di registrazione d'ufficio;
 - accertare la completezza formale della documentazione presentata;
 - accertare, sulla base dei pareri rilasciati dal Comando della Polizia Municipale e dalle Macrostrutture competenti, la conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili e disporre le eventuali richieste di integrazione;

- convocare apposita conferenza dei servizi qualora ciò si renda necessario per il rispetto dei tempi e per i contenuti della domanda;
 - nel caso sia richiesta la concessione di suolo pubblico, la domanda, ed i successivi pareri positivi pervenuti, saranno trasmessi a Soc. Entrate Pisa per il rilascio della concessione di suolo pubblico;
 - formulare al responsabile POA proposta per l'adozione del provvedimento definitivo. In caso di proposta di provvedimento di diniego, la medesima proposta dovrà riportare le motivazioni del rigetto.
4. Ogni comunicazione inerente il procedimento è effettuata ai sensi, nei modi e per gli effetti previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 21

Ammissibilità della COMUNICAZIONE

1. Per la pubblicità permanente, la variazione del messaggio pubblicitario va preceduta da una comunicazione al SUAP.
2. Alla comunicazione occorre allegare il bozzetto del nuovo messaggio;
la variazione si intende autorizzata decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;

Articolo 22

Contenuti dell'autorizzazione e durata

1. Tutte le autorizzazioni sono rilasciate fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da ogni responsabilità in merito al contenuto del messaggio pubblicitario. L'autorizzazione può essere revocata motivatamente per ragioni di pubblico interesse, fatti salvi gli altri casi di revoca.
2. L'autorizzazione rilasciata al richiedente deve contenere:
 - il numero di registro cronologico annuale di riferimento, al fine della catalogazione e dell'inserimento in un apposito database;
 - il richiamo alle leggi, norme, regolamenti e disposizioni di riferimento, applicabili;
 - l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di provvedere alle misure di sicurezza eventualmente disposte dalle autorità competenti o dalla ditta installatrice;
 - la decadenza della stessa se non usufruita entro 180 giorni dalla data di rilascio;
 - la decadenza in caso d'inosservanza delle prescrizioni contenute;
 - la decadenza in caso vengano meno le condizioni che costituivano i presupposti per il rilascio.
3. La durata massima delle autorizzazioni è la seguente:
 - a. 3 anni per impianti permanenti;
 - b. Non oltre 90 giorni consecutivi per gli impianti pubblicitari temporanei;
 - c. alla data di cessazione dell'attività da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione, in

relazione alla sede individuata sull'atto stesso, per le insegne d'esercizio.

Articolo 23

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade quando:
 - non venga usufruita entro il termine di 180 giorni dalla data di rilascio, salvo concessione di proroga su richiesta motivata degli interessati, da presentare entro il medesimo termine di 180 giorni;
 - non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
2. L'autorizzazione è revocata:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - se il titolare non adempie agli obblighi previsti dal successivo art. 24.

Articolo 24

Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 54 e 55 del D.P.R. n. 495/1992, il titolare dell'autorizzazione deve:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dell'impianto pubblicitario autorizzato e delle strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) richiedere preventivamente al Comune qualsiasi tipo di variazione e/o modifica che si intende apportare sul mezzo pubblicitario autorizzato;
 - d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, provvedendo, in particolare nel caso di interventi su suolo pubblico, a ripristinare a regola d'arte le parti manomesse.
 - e) provvedere alla completa rimozione, comprese le eventuali strutture di sostegno, in caso di cessazione dell'attività e/o cessione, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune.
 - f) provvedere a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione almeno 90 giorni prima della sua scadenza;
 - g) la mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, entro il termine di scadenza dell'autorizzazione originaria, produce l'effetto della rinuncia al rinnovo. Su ogni impianto, cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, dovrà essere saldamente fissata e mantenuta

efficace, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta visibile posta in posizione in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- Ente che ha rilasciato l'autorizzazione;
- Soggetto titolare dell'autorizzazione;
- Numero dell'autorizzazione con la data di rilascio e di scadenza della stessa.

h) La targhetta, di cui al precedente comma, deve essere curata e sostituita dall'interessato ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

i) Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile; per le insegne di esercizio non corre l'obbligo dell'esposizione della targhetta, ma si dispone che copia dell'autorizzazione sia conservata nella sede dell'attività presso la quale sono installati i mezzi, e che sia consultabile ad ogni controllo da parte dei competenti uffici.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Adeguamento impianti esistenti

Norme finali e transitorie

1. I mezzi pubblicitari, già installati con regolare autorizzazione e che risultino in contrasto con la presente disciplina, devono essere adeguati a dette norme, entro il termine indicato quale validità dell'autorizzazione stessa e, comunque, non oltre il termine di 180 giorni solari dalla data di approvazione delle modifiche alle presenti NTA.
2. Il Comune, con provvedimento del dirigente dell'ufficio competente, provvede a predisporre un piano di adeguamento attraverso una verifica della conformità dei mezzi pubblicitari esistenti sull'intero territorio comunale, sulla base dell'accertamento degli impianti censiti, prioritariamente per le seguenti arterie stradali:
 - via Tosco Romagnola, nel tratto compreso tra il comune di Calcinaia e quello di Pisa;
 - strada provinciale Cucigliana - Lorenzana, SP 31, per l'intero tratto ricompreso nel centro abitato;
 - la zona produttiva – commerciale di Cascina capoluogo;

- la via provinciale SP 24 Arnaccio – Calci, nel tratto compreso tra il ponte sull'Arno di Zambra e l'inizio di via Ravera;
- via Ravera;
- via Levi e tutta la viabilità ricompresa nella zona produttiva - commerciale di Navacchio.

3. Tale piano accerta :

- a) Il numero e la categoria dei mezzi pubblicitari che risultano abusivi, perché privi di autorizzazioni;
- b) Il numero e la categoria dei mezzi pubblicitari autorizzati che risultano non conformi alla presente disciplina per difformità che sono sanabili, senza necessità di trasferimento del mezzo dalla zona ove si trova installato;
- c) Il numero e la categoria dei mezzi pubblicitari con autorizzazione scaduta ma con domanda di rinnovo presentata entro il termine di scadenza della precedente autorizzazione e non ancora autorizzata o non diniegata alla data di entrata in vigore del Piano, che risultano non conformi alla presente disciplina per difformità che sono sanabili, senza necessità di trasferimento del mezzo dalla zona ove si trova installato;
- d) Il numero e la categoria dei mezzi pubblicitari autorizzati, ma che risultano non conformi alla presente disciplina per difformità che sono sanabili solo attraverso il trasferimento del mezzo in altra zona, ove consentito, ed esista disponibilità.

4. A seguito dell'accertamento compiuto, ai sensi del comma precedente, il dirigente competente segnala:

- ai proprietari dei mezzi, di cui alla lettera a) del comma precedente, la motivazione e l'obbligo di rimozione degli impianti a loro cura e spese e fissa un termine, con avviso che alla scadenza, verrà ordinata la rimozione d'ufficio in danno del soggetto inadempiente;
- ai proprietari dei mezzi, di cui alla lettera b) del comma precedente, l'obbligo di adeguamento ai sensi della disciplina regolamentare in vigore prima della scadenza dell'autorizzazione, e comunque entro dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del Piano;
- ai proprietari dei mezzi, di cui alla lettera c) del comma precedente, l'obbligo di adeguamento ai sensi della disciplina regolamentare in vigore, dell'istanza presentata per il rinnovo, a prescindere dall'iter della istruttoria;
- ai proprietari dei mezzi, di cui alla lettera d) del comma precedente, l'obbligo di adeguamento ai sensi della disciplina regolamentare in vigore, con avvertenza che entro il termine indicato quale

validità dell'autorizzazione stessa, e comunque entro 180 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione delle modifiche alle presenti NTA, venga presentata una eventuale nuova richiesta di autorizzazione per la rimozione e correlata nuova installazione in zone diverse, nel rispetto di un criterio di priorità stabilito in base all'anzianità del titolo autorizzatorio.

5. Nel caso di difformità dei mezzi pubblicitari, causata dal mancato rispetto delle distanze minime previste tra diversi mezzi pubblicitari, al fine di indicare i mezzi da rimuovere, con facoltà di trasferimento, ove consentito, in altra zona, si individuano gli impianti installati per ultimi cronologicamente; se tale dato non è accertabile si considera la data dell'autorizzazione dell'impianto eventualmente rilasciata anche da enti a suo tempo competenti. Altresì si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. 495/1992.

Articolo 26

Coordinamento con altre norme regolamentari esistenti.




1. La disciplina delle presenti NTA prevale su quella di altri regolamenti attualmente in vigore qualora in contrasto.

Articolo 27

Entrata in vigore

1. Le presenti NTA entrano in vigore dalla data di efficacia dell'approvazione del Piano.

ALLEGATO A

ALLEGATO A.1 – Figura 1	ALLEGATO A.2 – Figura 2	ALLEGATO A.3 – Figura 3
		
<p>CARTELLO TIPO 1 <u>Preinsegne da collocare in prossimita' delle aziende site all'interno della zona C</u> Altezza supporto 300 cm Preinsegne 125 x 25 cm Si prevede un numero massimo di sei preinsegne per supporto</p>	<p>CATELLO TIPO 2 <u>Preinsegne da collocare all'inizio di una strada posta all'interno della zona C</u> Altezza supporto 300 cm Tabella nome via 125 x 25 cm Preinsegne 125 x 25 cm Si prevede un n.ro mass. di 5 preinsegne per supporto</p>	<p>CATELLO TIPO 3 <u>Preinsegne da collocare lungo le strade urbane ed extraurbane</u> Altezza supporto 300 cm Preinsegne 125 x 25 cm Si prevede un numero massimo di sei preinsegne per supporto</p>

ALLEGATO A.4 – Figura 4



CARTELLO TIPO 4

Preinsegne da collocare lungo le strade urbane ed extraurbane dotate di marciapiedi di ridotte dimensioni

Altezza supporto 300 cm

Preinsegne 125 x 25 cm

Si prevede un numero massimo di due preinsegne per supporto

ALLEGATO A.5– Figura 5



CARTELLO TIPO 5

Preinsegne da collocare lungo le strade urbane ed extraurbane dotate di marciapiedi di ridotte dimensioni compatibilmente con le esigenze del transito ciclo-pedonale

Altezza supporto 300 cm

Preinsegne 125 x 25 cm

Si prevede un numero massimo di sei preinsegne per supporto

ALLEGATO B

Transenna Parapedonale




Tubo diametro in tubolare zincato minimo mm 48


Altezza fuori terra minimo cm 80

Spazio pubblicitario massimo mq 0,80 [100 cm (lunghezza) x 80 cm (altezza)]

ALLEGATO C



Utoe 38 Zona produttiva Cascina



Utoe 39 Zona produttiva Navacchio